



PROPOSTA DI LEGGE N. 97/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREA
PROPOSTA DI LEGGE N. 127/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE A. NICOLO'

TESTO UNIFICATO

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 15
(NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 97/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREAPROPOSTA DI LEGGE N. 127/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE A. NICOLO'

TESTO UNIFICATO

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 15 (NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)"

RELATORE MICHELANGELO MIRABELLO

Relazione

Le modifiche introdotte agli articoli 4 e 7 della legge regionale del 29 Marzo 2013, n. 15 "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia" tengono conto da una parte dell'evoluzione dei servizi educativi alla prima infanzia e dall'altra dell'omissione nella nomenclatura dei servizi che nella stesura originaria non ha compreso purtroppo un servizio seppur importante ed innovativo come quello delle Tagesmutter nella nostra Regione (mamma di giorno). Si tratta di un servizio complementare al nido d'infanzia, che può fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori. Esso consente alle famiglie di "affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a operatori educativi (Tagesmutter) appositamente formati che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità non lucrativi, forniscono educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Le modifiche all'articolo 23 mirano a prorogare i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi da parte delle strutture socio-educative sia pubbliche che private, al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti la possibilità di rispettare i dettami normativi. La scadenza originaria, ormai impellente, ricade durante il periodo di svolgimento delle attività scolastiche e sic stantibus rebus arrecherebbe danni e disagi sia agli utenti che alle stesse strutture derivanti da una possibile sospensione delle attività. La proroga, infine, si rende necessaria per recuperare i ritardi accumulati dai Comuni in seguito ad una iniziale errata interpretazione della norma.

PROPOSTA DI LEGGE N. 97/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREAPROPOSTA DI LEGGE N. 127/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE A. NICOLO'

TESTO UNIFICATO

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 15 (NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)"

RELATORE MICHELANGELO MIRABELLO

Relazione finanziaria

Titolo: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 Norme sui servizi educativi per la prima infanzia".

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
_____	_____	_____	_____	0,00/_____

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
_____	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	0,00/_____

PROPOSTA DI LEGGE N. 97/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREA
PROPOSTA DI LEGGE N. 127/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE A. NICOLO'

TESTO UNIFICATO

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 15 (NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)”

RELATORE MICHELANGELO MIRABELLO

Art. 1

(Modifica art. 4)

1. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono aggiunte le parole: “comprensivi del servizio tagesmutter”.

Art. 2

(Modifica art. 7)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2013, dopo le parole: “o dell'educatore”, sono inserite le seguenti: “o tagesmutter”.

Art. 3

(Modifica art. 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 15/2013, le parole: “entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2017”.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



PROPOSTA DI LEGGE N. 97/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREA

PROPOSTA DI LEGGE N. 127/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE A. NICOLO'

TESTO UNIFICATO

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 15 (NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)”

RELATORE MICHELANGELO MIRABELLO

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).